



COMUNE DI CHIETI

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Data **05 agosto 2024**

N. **406**

OGGETTO: Approvazione modifiche al Regolamento di accesso alle zone a traffico limitato del Comune di Chieti.

L'anno **duemilaventiquattro**, il giorno 05 del mese di agosto in Chieti, alle ore **18.00**, nella sala delle adunanze della sede **Provinciale, in Corso Marrucino 97, (per impraticabilità della sede principale)** convocato dal Presidente in attuazione del D.Lgs. 267/2000, mediante avvisi trasmessi via e-mail a ciascun consigliere, e previa partecipazione al Prefetto di Chieti e pubblicazione, come per legge, dell'O.d.G. all'Albo Pretorio *online* di questo Comune, si è riunito il

CONSIGLIO COMUNALE

In sessione di II convocazione e in seduta pubblica.

All'atto della discussione dell'argomento in oggetto risultano presenti in 27.

	P.	A.
1) Aceto Liberato	X	
2) Amicone Luca	X	
3) Castelli Nunzia	X	
4) Chiavaroli Alberto	X	
5) Colantonio Mario	X	
6) Costa Stefano	X	
7) De Gregorio Porta Giulia		X
8) De Lio Mario	X	
9) De Luca Valentina	X	
10) Di Biase Carla	X	
11) Di Giovanni Marco Filippo		X
12) Di Iorio Bruno	X	
13) Di Pasquale Silvia	X	
14) Di Primio Silvio	X	
15) Di Roberto Barbara	X	
16) Di Stefano Fabrizio	X	

	P.	A.
17) Febo Luigi	X	
18) Giampietro Giuseppe	X	
19) Giannini Valerio	X	
20) Ginefra Vincenzo	X	
21) Grifone Aldo Maria	X	
22) Iacobitti Pietro	X	
23) Ianiro Gabriella		X
24) Iezzi Enrico		X
25) Letta Emma	X	
26) Miscia Roberto		X
27) Paci Paride	X	
28) Pompilio Serena	X	
29) Raimondi Edoardo		X
30) Riccardo Giampiero	X	
31) Rondinini Andrea	X	
32) Zappone Damiano	X	
33) Ferrara Pietro Diego – SINDACO	X	

Presiede il Presidente Arch. Luigi Febo.

Partecipa il Segretario Generale, avv. Celestina Labbadia.

Partecipano, per relazionare sugli argomenti iscritti all'O.d.G., senza diritto di voto gli Assessori:

			Presente	Assente
DE CESARE	Paolo	Vice Sindaco	X	
CASSARINO	Massimo	Assessore	X	
DELLA PENNA	Tiziana	Assessore	X	
GIAMMARINO	Anna Teresa	Assessore	X	
GIANNINI	Alberta	Assessore	X	
PANTALONE	Manuel Carlo	Assessore	X	
STELLA	Fabio	Assessore	X	
RISPOLI	Stefano	Assessore	X	
ZAPPALORTO	Chiara	Assessore	X	

OGGETTO: Approvazione modifiche al Regolamento di accesso alle zone a traffico limitato del Comune di Chieti.

Il Presidente arch. Luigi Febo pone in discussione la proposta di delibera in oggetto iscritta al punto n. 4 dell'odg divenuto punto n. 2 a seguito di inversione dell'odg (CFR delibera CC n. 405 del 05 agosto 2024).

PRESIDENTE Febo:

Prego Assessore.

ASS. RISPOLI:

Grazie Presidente. Se siamo d'accordo, posso darla per letta la Delibera, visto che comunque è stata discussa già in Commissione e sono due articoli che vengono modificati, per unificare gli orari estivi ed invernali e in più c'è la modifica dell'Art. 15, che riguarda l'accesso per le auto ibride ed elettriche. Quindi, se siamo d'accordo, possiamo darla per letta.

PRESIDENTE Febo:

C'è un Emendamento. Quindi, illustriamo l'Emendamento.

DI PASQUALE:

Presidente, chiedo scusa, posso esporre l'Emendamento?

PRESIDENTE Febo:

Un attimo che stiamo emettendo il parere.

Può esporlo.

DI PASQUALE:

Posso esporlo intanto?

PRESIDENTE Febo:

Sì.

Allora, grazie. Chiedo scusa a tutti.

DI PASQUALE:

L'Emendamento da me presentato, riguarda l'Art. 15: veicoli a propulsione elettrica.

Nel corpo della Delibera, viene precisato il testo in vigore e successivamente, viene fatta... Però, Presidente, così non riesco veramente!

PRESIDENTE Febo:

Per cortesia!

DI PASQUALE:

Successivamente all'inserimento dei due Comma dell'Art. 15, viene fatta una precisazione doverosa nella Delibera, dove viene riportato l'Art. 7, Comma 9 bis del Codice della Strada, dove si evince che gli Enti non hanno alcun potere discrezionale in merito al transito delle categorie dei veicoli ibridi ed elettrici. E si specifica che, infatti, non è una permesso quello che viene rilasciato dal Comune, bensì è una sorta di nulla osta.

Però poi non so se è un refuso, non so se è un errore, non lo so. Nella proposta di modifica del primo punto, viene evidenziato come: *“E’ consentito, in ogni caso, il libero accesso alle ZTL ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida, previa comunicazione della targa e trasmissione della copia della carta di circolazione”*. Da qui nasce l'esigenza di dover emendare perché “previa”, significa che l'autorizzazione al passaggio è consentita solo dopo aver fatto la comunicazione e aver trasmesso la carta di circolazione. Ma la normativa vigente, l'abbiamo appena letto, dice l'esatto contrario. Quindi, io propongo la modifica del Comma in questa maniera: *“È consentito in ogni caso il libero accesso alle ZTL ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida. Punto 2: al solo fine di facilitare l'attività dell'organo accertatore, i proprietari dei veicoli suindicati devono comunicare la targa e trasmettere la copia della carta di circolazione. L'inserimento dei dati relativi a detta categoria dei veicoli ha validità quinquennale e si rinnova automaticamente. Terzo punto: qualora venisse omessa la comunicazione di cui al Comma precedente e l'accesso alle ZTL con veicolo a trazione elettrica o ibrida venisse sanzionato, ad istanza dell'interessato, esperiti gli opportuni accertamenti, il Comando o l'Ufficio procedente, trasmette gli atti al Prefetto per l'archiviazione, ai sensi dell'Art. 386, III Comma, DPR 495/92”*.

Presidente, questo perché, il Comune di Chieti, ha già perso quattro cause! Ci sono quattro sentenze in cui siamo soccombenti e siamo soccombenti anche alle spese legali.

Vorrei sapere queste spese chi le sostiene e perché si sostengono, quando non cade il diritto al transito, poiché se si dimostra di avere carta di circolazione di un mezzo ibrido o di un mezzo elettrico, questo crea un danno all'Ente.

Motivo per il quale ho proposto l'Emendamento. Grazie.

PRESIDENTE Febo:

Grazie.

Prego Segretario, procediamo alla votazione sull'Emendamento.

Il Presidente Febo, quindi, pone a votazione per appello nominale l'emendamento, a firma della consigliera Silvia Di Pasquale, che di seguito si trascrive, recante il parere della Comandante della P.L., in atti:

Oggetto: emendamento al punto 4) odg recante "Approvazione modifiche al Regolamento di accesso alle zone a traffico limitato del Comune di Chieti".

La sottoscritta Silvia Di Pasquale, in merito al punto n. 4) dell'odg della odierna seduta di Consiglio Comunale, recante "*Approvazione modifiche al Regolamento di accesso alle zone a traffico limitato del Comune di Chieti*",

propone il seguente emendamento:

Sostituire interamente l'art. 15 del Regolamento con il testo:

1. È consentito, in ogni caso, il libero accesso alle ZTL ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida.

2. Al solo fine di facilitare l'attività dell'organo accertatore, i proprietari dei veicoli suindicati devono comunicare la targa e trasmettere la copia della carta di circolazione. L'inserimento dei dati relativi a detta categoria di veicoli ha validità quinquennale e si rinnova automaticamente.

3. Qualora venisse omessa la comunicazione di cui al comma precedente e l'accesso alle ZTL con veicolo a trazione elettrica o ibrida venisse sanzionato, ad istanza dell'interessato, esperiti gli opportuni accertamenti, il comando o l'ufficio procedente trasmette gli atti al Prefetto per l'archiviazione ai sensi dell'art.386, terzo comma, D.P.R. n. 495/1992.

Il PRESIDENTE Febo, all'esito del voto dichiara respinto l'emendamento sopra trascritto avendo accertato e proclamato le seguenti risultanze:

Presenti:	27	(rientrano De Gregorio Porta e Raimondi; escono Di Roberto e Letta)
Votanti:	25	
Favorevoli:	4	(Castelli, Di Pasquale, Giannini, Ginefra)
Contrari:	21	(Aceto, Amicone, Chiavaroli, Colantonio, Costa, De Gregorio Porta, De Lio, De Luca, Di Biase, Di Iorio, Di Primio, Di Stefano, Giampietro, Grifone, Iacobitti, Paci, Pompilio, Raimondi, Riccardo, Rondinini, Zappone)
Astenuti:	2	(Febo, il Sindaco)

PRESIDENTE Febo:

Apriamo la fase di discussione. Chiudiamo la fase di discussione e apriamo la fase di dichiarazione di voto. Chiudiamo la fase di dichiarazione di voto.

Prego Segretario, la votazione per il partito di Delibera.

Il Presidente Febo, non essendoci richieste di intervento, pone a votazione per appello nominale la proposta di delibera in oggetto e, all'esito del voto, la dichiara approvata avendo accertato e proclamato le seguenti risultanze:

Presenti: 27

Votanti: 27

Favorevoli: 23 (Aceto, Amicone, Chiavaroli, Colantonio, Costa, De Gregorio Porta, De Lio, De Luca, Di Biase, Di Iorio, Di Primio, Di Stefano, Febo, Giampietro, Grifone, Iacobitti, Paci, Pompilio, Raimondi, Riccardo, Rondinini, Zappone, il Sindaco)

Contrari: 4 (Castelli, Di Pasquale, Giannini, Ginefra)

Il Presidente Febo, subito, pone a votazione palese per alzata di mano la proposta di immediata eseguibilità della delibera e, all'esito del voto, la dichiara approvata avendo accertato e proclamato le seguenti risultanze:

Presenti: 27

Votanti: 27

Favorevoli: 23 (Aceto, Amicone, Chiavaroli, Colantonio, Costa, De Gregorio Porta, De Lio, De Luca, Di Biase, Di Iorio, Di Primio, Di Stefano, Febo, Giampietro, Grifone, Iacobitti, Paci, Pompilio, Raimondi, Riccardo, Rondinini, Zappone, il Sindaco)

Contrari: 4 (Castelli, Di Pasquale, Giannini, Ginefra)

PRESIDENTE Febo:

Passiamo all'ex punto 1, ma non c'è la proponente.

Quindi passiamo all'ex punto n. 2.

Pertanto la delibera approvata è la seguente:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO:

- che, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 27 ottobre 2015 e s.m.i, è stato approvato il "Regolamento di accesso alle ZTL del Comune di Chieti";
- che esso, dettando una disciplina uniforme per tutte le ZTL, ha sostituito tutti i provvedimenti previgenti in materia (ordinanza sindacale n. 27/P.M. del 9.03.1999 e deliberazioni di Consiglio Comunale n. 109 del 22 novembre 2010 e n. 279 del 31 ottobre 2011) che devono, pertanto, intendersi abrogati;

RILEVATO, tuttavia, che è stata da più parti evidenziata l'esigenza di apportare allo stesso ulteriori adattamenti alle sempre mutevoli esigenze della collettività locale;

DATO ATTO:

- che, a fronte di situazioni non previste dal Regolamento, l'art. 8 dello stesso prevede la costituzione di un Osservatorio, con il compito di esaminare eventuali istanze o ricorsi e di formulare suggerimenti e/o proposte di modifica;
- che questo è composto, tra gli altri, da due Consiglieri Comunali designati dal Consiglio, con voto limitato ad uno;
- che, in seguito all'insediamento della nuova Amministrazione, con deliberazione di Consiglio Comunale n. 38 del 21 dicembre 2020, i Consiglieri Valerio Giannini e Roberto Miscia sono stati designati come componenti del nuovo Osservatorio;

CONSIDERATO:

- che l'Osservatorio è stato formalmente costituito con deliberazione di Giunta Comunale n. 79 del 4 marzo 2021;
- che lo stesso è composto, oltre che dai suddetti Consiglieri, dal Sindaco o Assessore delegato, in qualità di Presidente e dal Comandante del Servizio di Polizia Locale o suo delegato;
- che le sedute dell'Osservatorio, dedicate all'esame delle proposte di modifica del Regolamento, sono aperte a:
 1. Un rappresentante per ogni associazione dei residenti, formalmente costituita e dotata di statuto associativo;
 2. Un rappresentante per ogni Albo e Collegio Professionale, di ciascuna professione ordinistica;
 3. Un rappresentante della Consulta dei Commercianti, Artigiani e Pubblici Esercizi;
 4. Un rappresentante della Confcommercio Settore Turismo Federalberghi.

DATO ATTO:

- che la Commissione in argomento, riunitasi in data 18 marzo 2024, ha formulato delle proposte di modifica del Regolamento che, opportunamente vagliate dall' Ufficio Traffico, sono state inserite nella bozza di un nuovo Regolamento ZTL;
- che, in particolare, in esito alla riunione dell'Osservatorio, si è convenuto di introdurre alcuni emendamenti, come si evince dal relativo verbale, in atti del fascicolo;

RITENUTO, pertanto, di recepire le istanze, da più parti prospettate, di modifica del Regolamento, nel testo attualmente vigente, emendando opportunamente gli articoli, di seguito enunciati e successivamente analizzati:

- **Art 1, comma 3;**
- **Art. 15;**

Art. 1
Finalità

Comma 3 (testo vigente)

"Nelle ZTL "A" e "B2" l'accesso può essere:

- *Regolamentato (solo autorizzati):*
dal 1° /06 al 15/10: *nelle fasce orarie 12,00/16,00 e 17,00/ 09,00;*
dal 16/10 al 31/05: *nelle fasce orarie 12,00/16,00 e 19,00/ 09,00;*
- *Libero:*
dal 1° /06 al 15/10: *nelle fasce orarie 09,00/12,00 e 16,00/ 17,00;*
dal 16/10 al 31/05: *nelle fasce orarie 09,00/12,00 e 16,00/ 19,00;*

Nella ZTL "B3" l'accesso può essere :

- *Regolamentato (solo autorizzati): tutti i giorni dell'anno, nelle fasce orarie 08,00/15,00 e 16,00/ 05,00;*
- *Libero : tutti i giorni dell'anno, nelle fasce orarie 05,00/08,00 e 15,00/ 16,00;*

Nelle ZTL "B4" e "C" l'accesso può essere:

- *Regolamentato (solo autorizzati): tutti i giorni dell'anno, nelle fasce orarie 09,00/16,00 e 18,00/ 06,00;*
- *Libero : tutti i giorni dell'anno, nelle fasce orarie 06,00/09,00 e 16,00/ 18,00";*

Nella ZTL "D" l'accesso può essere:

- *Regolamentato (solo autorizzati):*
dal 1° /06 al 15/10: *nelle fasce orarie 09,00/16,00 e 18,00/ 06,00;*
dal 16/10 al 31/05: *nelle fasce orarie 10,00/14,00 e 17,00/ 06,00;*
- *Libero:*
dal 1° /06 al 15/10: *nelle fasce orarie 06,00/09,00 e 16,00/ 18,00;"*
dal 16/10 al 31/05: *nelle fasce orarie 06,00/10,00 e 14,00/ 17,00;*

In sede di Osservatorio ZTL, si è da più parti osservato che l'uniformità delle fasce orarie di accesso in tutte le ZTL, per quanto auspicabile al fine di non generare confusione tra gli utenti della strada, risulti di difficile realizzazione pratica, data l'eterogeneità e la diversa vocazione delle ZTL di Chieti.

A tal proposito, si è registrata un'ampia convergenza sulla opportunità di modificare in parte le fasce di accesso alla ZTL "A" (zona S. Maria), che comprende anche Via Toppi, in cui sono ubicate numerose attività commerciali.

Al fine di incentivare queste ultime, si è proposto di ridurre ad una le due fasce temporali di accesso, mantenedo soltanto quella dal 16 ottobre al 31 maggio.

Ne deriva la seguente articolazione degli orari di accesso alla ZTL "A":

- **Accesso regolamentato:** (solo autorizzati) dalle 12,00 alle 16,00 e dalle 19,00 alle 09,00
- **Accesso libero:** dalle 09,00 alle 12,00 e dalle 16,00 alle 19,00

La stessa articolazione oraria sarebbe valida anche per la ZTL "B2" (Via De Lollis – Via Mater Domini), le cui fasce orarie di accesso coincidono con quelle della ZTL "A".

Restano, invece, invariate le fasce di accesso in tutte le altre ZTL.

Comma 3 (nuovo testo):

Nelle ZTL "A" e "B2" l'accesso può essere:

- *Regolamentato (solo autorizzati): nelle fasce orarie 12,00/16,00 e 19,00/ 09,00;*
- *Libero: nelle fasce orarie 09,00/12,00 e 16,00/ 19,00;*

Nella ZTL "B3" l'accesso può essere:

- *Regolamentato (solo autorizzati): tutti i giorni dell'anno, nelle fasce orarie 08,00/15,00 e 16,00/ 05,00;*
- *Libero: tutti i giorni dell'anno, nelle fasce orarie 05,00/08,00 e 15,00/ 16,00;*

Nelle ZTL "B4" e "C" l'accesso può essere :

- *Regolamentato (solo autorizzati): tutti i giorni dell'anno, nelle fasce orarie 09,00/16,00 e 18,00/ 06,00;*
- *Libero: tutti i giorni dell'anno, nelle fasce orarie 06,00/09,00 e 16,00/ 18,00;"*

Nella ZTL "D" l'accesso può essere:

- *Regolamentato (solo autorizzati):*
dal 1° /06 al 15/10: *nelle fasce orarie 09,00/16,00 e 18,00/ 06,00;*
dal 16/10 al 31/05: *nelle fasce orarie 10,00/14,00 e 17,00/ 06,00;*
- *Libero:*
dal 1° /06 al 15/10: *nelle fasce orarie 06,00/09,00 e 16,00/ 18,00;"*
dal 16/10 al 31/05: *nelle fasce orarie 06,00/10,00 e 14,00/ 17,00;*

Art. 15
Veicoli a propulsione elettrica
(testo vigente)

1. *“Ai proprietari di veicoli a propulsione elettrica, ibridi – elettrici e alimentati a metano è rilasciato permesso di transito e sosta per ogni veicolo, senza alcuna restrizione.*
2. *Le richieste di permesso, giornaliero o quinquennale, di cui al presente articolo devono essere presentate con domanda in carta semplice, allegando carta di circolazione del veicolo”.*

L'art. 7 comma 9 bis del Codice della Strada prevede che *“Nel delimitare le zone di cui al comma 9 (... aree pedonali e zone a traffico limitato) i comuni consentono, in ogni caso, l'accesso libero a tali zone ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida”.*

Dal tenore letterale della norma (*“i comuni consentono, in ogni caso...”*) si evince che tali enti non hanno alcun potere discrezionale in merito al transito di questa categoria di veicoli.

Ne consegue che l'Ente non può rilasciare un permesso, che presuppone una valutazione circa l'esistenza dei requisiti a tal fine necessari, ma semplicemente un *“nulla osta”* al transito.

Per consentire il libero accesso nelle ZTL, riconosciuto dal Codice della Strada al mezzo elettrico, in quanto tale, si rende, tuttavia, necessaria la comunicazione della targa del veicolo, ai fini dell'inserimento della stessa nel sistema dei varchi elettronici ZTL.

Art. 15
Veicoli a propulsione elettrica
(nuovo testo)

1. *E' consentito, in ogni caso, il libero accesso alle ZTL ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida, previa comunicazione della targa e trasmissione di copia della carta di circolazione.*
2. *L'inserimento dei dati relativi a tale categoria di veicoli ha validità quinquennale e si rinnova automaticamente.*

CONSIDERATO che la presente delibera non comporta impegno di spesa né riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico – finanziaria o sul patrimonio dell'Ente e che, pertanto, non è necessario acquisire il parere di regolarità contabile;

DATO ATTO che il Comandante della Polizia Locale, in qualità di Responsabile del Servizio Polizia Locale – Ufficio Traffico e Viabilità, attesta, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.EE.LL.) e del Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e la sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare, parere che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

VISTO il D.Lgs. 267/2000 (T.U. EE.LL.);

DELIBERA

- 1) Di approvare, per le suesposte motivazioni, le modifiche agli articoli 1, comma 3 e 15, come di seguito dettagliato:

Art. 1

Finalità

Comma 3:

Nelle ZTL "A" e "B2" l'accesso può essere:

- *Regolamentato (solo autorizzati): nelle fasce orarie 12,00/16,00 e 19,00/ 09,00;*
- *Libero: nelle fasce orarie 09,00/12,00 e 16,00/ 19,00;*

Art. 15

Veicoli a propulsione elettrica

- *E' consentito, in ogni caso, il libero accesso alle ZTL ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida, previa comunicazione della targa e trasmissione di copia della carta di circolazione.*
 - *L'inserimento dei dati relativi a tale categoria di veicoli ha validità quinquennale e si rinnova automaticamente.*
- 2) Di emendare, quindi, in tal senso, il Regolamento di accesso alle Zone a Traffico Limitato del Comune di Chieti, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 51 del 27 ottobre 2015 e s.m.i..
 - 3) Di dare atto, pertanto, del nuovo testo del Regolamento ZTL che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante e sostanziale.
 - 4) Di dare atto, altresì, che il Regolamento resta invariato in tutte le parti non espressamente modificate.
 - 5) Di demandare l'attuazione della relativa procedura esecutiva al Servizio Polizia Locale – Ufficio Traffico e Viabilità.
 - 6) Di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, c. 4., del D.Lgs. 267/2000 (T.U.EE.LL.), al fine di recepire tempestivamente le istanze di modifica del Regolamento, come sopra evidenziate.

COMUNE DI CHIETI

406

SERVIZIO POLIZIA LOCALE – UFFICIO TRAFFICO E VIABILITA'

Proposta di deliberazione di Consiglio Comunale

Oggetto: Approvazione modifiche al "Regolamento di accesso alle Zone A Traffico Limitato del Comune di Chieti"

Pareri previsti dall'art. 49 com. 1 del D.Lgs. n. 267/2000

La sottoscritta Ten. Col. Avv. Donatella Di Giovanni, Comandante della Polizia Locale, in qualità di Responsabile del Servizio Polizia Locale – Ufficio Traffico e Viabilità, attesta, ai sensi degli artt. 49 e 147 bis comma 1 del D.Lgs. 267/2000 (T.U.EE.LL.) e del Regolamento comunale sui controlli interni, la regolarità tecnica del presente provvedimento in ordine alla legittimità, regolarità e correttezza dell'azione amministrativa e la sua conformità alla vigente normativa comunitaria, nazionale, regionale, statutaria e regolamentare.

Data

7/6/2024

Il Comandante della Polizia Locale
Ten. Col. Avv. Donatella Di Giovanni



COMUNE DI CHIETI

Corpo di Polizia Municipale

Via N. Nicolini n. 25 – tel. 0871/341500 fax 0871/403916
segreteria.pmchieti@comune.chieti.it



400

REGOLAMENTO PER L'ACCESSO ALLE ZONE A TRAFFICO LIMITATO

Art. 1 Finalità

1. Il presente regolamento disciplina il transito e la sosta dei veicoli nelle Zone a Traffico Limitato "A", "B2", "B3", "B4", "C" e "D", modificando in parte i regolamenti generali per l'accesso e la sosta nelle zone a traffico limitato (attuati con ordinanza sindacale n° 27/P.M. del 9.3.1999 e con delibera di Consiglio Comunale n° 257 del 31.7.2006 e, limitatamente alla ZTL "B3", con deliberazione di Consiglio Comunale n° 109 del 22.11.2010, parzialmente modificata ed integrata con successivo provvedimento n. 279 del 31.10.2011), tenendo conto degli effetti sul traffico, sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull'ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio.
2. Le suddette ZTL comprendono le Vie di seguito indicate e distinte per zona di appartenenza:
 - ZTL "A": Via Degli Agostiniani, Via N. Toppi, Via Porta Pescara, Via Dei Tintori, Via F. Galiani, Via F. e L. Vicoli, Via Mazzetti, Via De Nardis, Via Dei Crociferi, Via Frate Illuminato da Chieti, Via Delle Orfane, Via Brunetti, Via Paradiso, Via Dei Calderai, Salita Santa Chiara, Via Delle Clarisse, Via S. Eligio, Via Sette Dolori, Via Cappuccini, Via Pellicciotti, Via Valera;
 - ZTL "B2": Via C. De Lollis, Via C. Battisti, Via Mezzanotte, Via Supportico Educandato, Via Solario, Via Mater Domini, Via De Thomasis, Via Cocco, L.go Moricorvo, L.go Cremonesi, Via Armellini;
 - ZTL "B3": C/so Marrucino, Via Cauta, Via Tabassi, Via Vico Real Liceo, Larghetto Teatro Vecchio, Via Veneziani;
 - ZTL "B4": Via Vitocolonna;
 - ZTL "C": Via De Attiliis, Via S. Michele;
 - ZTL "D": Via Ravizza, Via De Tocco, Vico Porticella, Via Petrini, Via S. Rocco, Via Dei Celestini, Via Rossetti, Via S. Selecchi, L.go Dei Carbonari.
3. Nelle ZTL "A" e "B2" l'accesso può essere:
 - Regolamentato (solo autorizzati): nelle fasce orarie 12,00/16,00 e 19,00/09,00;
 - Libero: nelle fasce orarie 09,00/12,00 e 16,00/19,00;

Nella ZTL "B3" l'accesso può essere:

- Regolamentato (solo autorizzati): tutti i giorni dell'anno, nelle fasce orarie 08,00/15,00 e 16,00/05,00;
- Libero: tutti i giorni dell'anno, nelle fasce orarie 05,00/08,00 e 15,00/16,00"

Nelle ZTL "B4" e "C" l'accesso può essere:

- Regolamentato (solo autorizzati): tutti i giorni dell'anno, nelle fasce orarie 09,00/16,00 e 18,00/06,00;
- Libero: tutti i giorni dell'anno, nelle fasce orarie 06,00/09,00 e 16,00/18,00".

Nella ZTL "D" l'accesso può essere:

Regolamentato (solo autorizzati):

- Dal 1°/06 al 15/10: nelle fasce orarie 09,00/16,00 e 18,00/06,00;
 - Dal 16/10 al 31/05: nelle fasce orarie 10,00/14,00 e 17,00/06,00;
- Libero:
- Dal 1°/06 al 15/10: nelle fasce orarie 06,00/09,00 e 16,00/18,00.
 - Dal 16/10 al 31/05: nelle fasce orarie 06,00/10,00 e 14,00/17,00;

406

4. Sono autorizzati ad accedere nelle ZTL senza necessità di permesso:
- 1) Forze di Polizia, Vigili del Fuoco, Servizi di soccorso e pronto intervento;
 - 2) Biciclette;
 - 3) Veicoli al servizio di invalidi e portatori di handicap (solo se muniti di contrassegno ai sensi dell'art. 381 DPR495/92);
 - 4) Veicoli di clienti di alberghi (vedi art. 26);
 - 5) Veicoli funebri (vedi art. 24);
 - 6) Polizia, Carabinieri, Forze Armate, Guardia di Finanza, Corpo Forestale dello Stato, Croce Rossa Italiana e veicoli di Pronto Soccorso, PP.TT. (servizi postali), Polizia Locale, Polizia Provinciale, veicoli a disposizione di istituti di Vigilanza privata;
 - 7) I veicoli adibiti esclusivamente al ritiro dei rifiuti solidi urbani e macchine operatrici addette alla pulizia delle strade;
 - 8) I taxi ed i veicoli adibiti al noleggio con conducente;
 - 9) I veicoli di proprietà del Comune di Chieti e/o di altri Enti Locali che siano identificabili come veicoli di servizio.
5. Ciascun Ente di cui sopra comunica preventivamente all'Ufficio Traffico del Servizio "Polizia Locale – Traffico e Viabilità" del Comune di Chieti l'elenco delle targhe dei veicoli da autorizzare.
- Analogo elenco è trasmesso dalle associazioni che gestiscono il servizio di taxi e noleggio con conducente, unitamente a copia delle carte di circolazione dei mezzi e alla documentazione comprovante il servizio svolto.
6. Possono essere autorizzate ad accedere nelle ZTL, previo rilascio di apposito permesso, le categorie di seguito indicate:
- 1) Residenti (Art. 9);
 - 2) Proprietari e conduttori di immobili ad uso abitativo che abbiano regolare domicilio e contratto di locazione registrato nella ZTL (Art. 11);
 - 3) Aventi titolo attestante la disponibilità di garage, posto auto/moto o area cortilizia dove ricoverare il veicolo (comprovata con idoneo titolo registrato e autorizzato) nella ZTL (Art. 10);
 - 4) Coloro che a qualsiasi titolo prestano la loro attività professionale documentabile in immobili ubicati all'interno delle ZTL.

Art. 2 Definizioni

1. Per zone a traffico limitato si intendono le aree, regolarmente delimitate dall'apposita segnaletica su tutti i punti di ingresso, in cui l'accesso e la circolazione veicolare sono limitati ad ore prestabilite e/o a particolari categorie di utenti e di veicoli (art. 3 C.d.S.).

2. Ai fini dell'applicazione del presente regolamento sono considerati veicoli di proprietà anche quelli detenuti in leasing, noleggio a lungo termine, o assegnati dalle Ditte o Enti presso cui dipendono o delle quali sono proprietari o soci, nonché di proprietà del nucleo familiare anagrafico.

Art. 3 **Accesso**

406

1. L'accesso all'interno delle zone a traffico limitato è controllato da un sistema elettronico di rilevamento, utile anche per analisi sul livello di inquinamento prodotto dal traffico veicolare o su fenomeni di incidentalità stradale.
2. Ai fini del controllo degli accessi, le postazioni di rilevamento sono installate in Via Toppi, Via Ravizza, Corso Marrucino, Via De Lollis, Via Sant'Eligio e Porta Pescara.
3. L'accesso è consentito ai veicoli che sono provvisti di un contrassegno costituente permesso di transito e/o sosta, da esporre sul cruscotto anteriore in modo chiaramente visibile dall'esterno ed esibito a semplice richiesta degli Agenti di Polizia Stradale di cui all'art. 12 C.d.S.
4. L'accesso all'interno delle zone a traffico limitato è, altresì, interdetto ai veicoli con massa a pieno carico superiore ai 35 quintali.

Art. 4 **Norma per la circolazione e la sosta dei veicoli autorizzati**

1. I veicoli autorizzati a transitare all'interno delle ZTL devono rispettare tutte le norme previste dal vigente codice stradale e, in particolare:
 - Circolare a velocità non superiore ai 30 km/h;

Art. 5 **Rilascio contrassegni per transito e/o sosta.** **Documentazione richiesta e tipologia del contrassegno**

1. Le autorizzazioni al transito e quelle al transito ed alla sosta, all'interno delle ZTL, sono rilasciate a coloro che ne hanno diritto e ne facciano richiesta con le modalità di cui al presente Regolamento.
2. I permessi hanno durata massima quinquennale.
3. I permessi sono soggetti al pagamento dell'imposta di bollo, salvo i casi di esenzione previsti dalla normativa vigente in materia.
4. Sui permessi deve essere indicato obbligatoriamente il numero di targa del veicolo autorizzato, mentre le generalità del titolare sono indicate sul retro, per garantirne la riservatezza.
5. Su ogni permesso viene apposto un adesivo olografico al fine di evitarne la contraffazione.
6. In caso di smarrimento o deterioramento del permesso, non vengono predisposti duplicati dell'autorizzazione, ma un nuovo permesso con una nuova numerazione.

Art. 6
Richieste di permesso

1. I permessi di cui al presente Regolamento sono richiesti con istanza in carta semplice, indirizzata all'Ufficio Traffico del Servizio "Polizia Locale - Traffico e Viabilità" del Comune di Chieti, che rilascerà i permessi stessi conformemente alle disposizioni del presente Regolamento.
2. In alternativa, gli interessati possono utilizzare la modulistica opportunamente predisposta e differenziata per tipologia di autorizzazione, scaricandola dal sito del Comune di Chieti o disponibile presso l'Ufficio Traffico nelle ore di apertura al pubblico (dal lunedì al venerdì: ore 10,00 – 12,00; martedì e giovedì: ore 16,00 – 17,00).
3. Tutti i documenti richiesti per la predisposizione dei permessi possono essere autocertificati, purché rientrino nell'elenco dei documenti autocertificabili ai sensi del DPR 445/2000 e s.m.i.
4. Le istanze prodotte per le richieste dei permessi, incomplete nella documentazione, possono essere regolarizzate entro 30 giorni dalla relativa richiesta. Decorso infruttuosamente il termine fissato, il procedimento si intende concluso.
5. Ogni richiesta di modifica relativa ai permessi, compreso il cambio targa, deve essere firmata dal titolare del permesso, se persona fisica, o dal legale rappresentante nel caso di persona giuridica. È ammessa la delega scritta a terzi, accompagnata da copia di un documento di identità del delegato e del delegante.

Art. 7
Risposte ad istanze e ricorsi

1. Nei casi previsti dal Regolamento, sono concessi permessi esclusivamente secondo le modalità determinate dallo stesso. L'ufficio Traffico fornisce direttamente diniego alle richieste in contrasto o in deroga a quanto previsto dal Regolamento.
2. Eventuali istanze o ricorsi, ammissibili esclusivamente per situazioni non previste dal Regolamento, sono sottoposti all'esame dell'Osservatorio di cui all'art. 8, il quale si pronuncerà entro i termini previsti dallo stesso articolo. Il Responsabile del Servizio Polizia Locale, assunto il parere dell'Osservatorio, deciderà in via definitiva entro 90 giorni tramite Determinazione.

Art. 8
Osservatorio

1. Al fine di costituire un osservatorio, con apposito atto la Giunta Comunale nomina un Comitato che si riunisce su comunicazione del Responsabile del Servizio Polizia Locale almeno tre volte all'anno per formulare suggerimenti e proposte di modifica del presente Regolamento.
2. La commissione è composta da:
 - Sindaco e Assessore delegato, in qualità di Presidente.
 - Due Consiglieri Comunali designati dal Consiglio con voto limitato ad uno.
 - Il Comandante del Servizio Polizia Locale o suo delegato.
 - La segreteria tecnica sarà assolta dall'Ufficio Traffico.

3. Il Comitato dovrà esprimere obbligatoriamente, entro 60 giorni, pareri sulle eventuali istanze e/o ricorsi di cui all'art. 7 del presente Regolamento.
4. Le sedute dell'Osservatorio dedicate all'esame delle proposte di modifica del Regolamento sono aperte a:
 - Un rappresentante per ogni associazione dei residenti formalmente costituita e dotata di statuto associativo;
 - Un rappresentante per ogni Albo e Collegio professionale, di ciascuna professione ordinistica;
 - Un rappresentante della Consulta dei Commercianti, Artigiani e Pubblici Esercizi;
 - Un rappresentante della Confcommercio Settore Turismo Federalberghi.
5. Entro il 31 gennaio di ogni anno il Presidente dell'Osservatorio riferisce alla competente Commissione circa l'attività svolta dallo stesso nel corso dell'anno precedente.

Art. 9 Residenti

406

1. Sono concessi permessi di transito e sosta per ogni nucleo familiare riferiti ai veicoli di proprietà, come da previsione di cui al precedente art. 2, o a veicoli di cui abbia comunque la disponibilità.
2. Ai residenti anagrafici sono concessi permessi di transito e sosta per tutti i veicoli di proprietà di ogni nucleo familiare.
3. Per richiedere il permesso occorre presentare una domanda, firmata dall'intestatario della scheda famiglia, e produrre autocertificazione relativa alla composizione del nucleo familiare ed alla residenza anagrafica, nonché le carte di circolazione dei veicoli e copia patente di guida dei componenti il nucleo familiare.
4. abrogato v. successivo art. 10 – garages e aree interne.
5. Per le aree interne comuni sarà cura dell'Amministratore del condominio, ove costituito, o dei proprietari comunicare all'Ufficio Traffico l'elenco dei nuclei familiari beneficiari dei posti disponibili all'interno dell'area stessa. L'Ufficio, dopo la verifica dei nominativi, concederà il secondo e il terzo permesso solo a quei nuclei familiari che non hanno la possibilità di sostare all'interno dell'area condominiale.
6. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento, si intendono residenti coloro per i quali l'iter amministrativo di concessione della residenza si sia ultimato favorevolmente.
7. Per i casi di assoluta necessità od urgenza valgono i dettami dell'art. 33 (Casi di necessità).
8. Il permesso è valido per un periodo di anni 5 dalla data del rilascio.

Art. 10 Garages e aree interne

1. Ai proprietari e a tutti coloro che, a qualsiasi titolo, hanno la disponibilità, all'interno di strutture pubbliche e private, di posti di sosta per veicoli è concesso il permesso di transito, con fermata per le operazioni di carico e scarico, per accedere all'area di sosta, valido per tutti i veicoli di proprietà.

2. Per i garages o aree scoperte private, con più posti auto, vengono rilasciati un numero di contrassegni coincidente con il numero di posti auto che risulta dalla planimetria dell'area con riferimento agli standard previsti dalla normativa di settore. Il numero dei permessi da rilasciare, in tutti i casi suddetti, è pari alla capienza disponibile che viene calcolata con i seguenti criteri: in ragione di mq. 15 per ogni veicolo, se trattasi di garage e di mq. 18 per ogni veicolo, se trattasi di area a cielo aperto.
3. Ai clienti di garages o aree interne adibiti ad uso pubblico, con servizio od orario ed a pagamento, è concesso il solo permesso di transito per accedere all'area di sosta. Il gestore del garage o dell'area interna deve comunicare annualmente l'elenco degli abbonati e le successive modifiche a tale elenco che dovessero verificarsi. Per le autorimesse e i parcheggi ad uso pubblico vengono rilasciati un numero di contrassegni pari a 1,2 volte la dotazione di posti auto risultante dall'autorizzazione rilasciata dai Vigili del Fuoco o dalla planimetria.
4. Responsabile unico e diretto è il proprietario delle strutture, nei casi di cui al precedente comma 1 e il proprietario/gestore delle strutture nei casi di cui al precedente comma 2.
5. Il percorso per l'accesso e l'uscita è stabilito secondo l'ubicazione del garage o area interna allo scopo di evitare l'attraversamento del centro storico. Il permesso di transito viene integrato da apposita autorizzazione che riporta il percorso autorizzato.
6. Le richieste di cui al punto 1 devono essere presentate dal proprietario del garage o di area interna, in carta libera, indirizzata all'Ufficio Traffico, allegando dichiarazione sostitutiva di atto notorio del proprietario, attestante il possesso, la superficie in metri quadri e comprensivo delle generalità di tutti i beneficiari e dei rispettivi posti ceduti a vario titolo.
7. Le richieste di cui al punto 2 devono essere inoltrate dal proprietario o dal gestore del garage o di aree interne, in carta libera, indirizzata all'Ufficio Traffico, allegando l'elenco degli abbonati e le carte di circolazione dei veicoli autorizzati ad accedere al garage.
8. Alle istanze di rilascio permessi dovranno essere allegati i seguenti documenti:
 - a) per garage o aree scoperte private con più posti auto occorre produrre la mappa in scala 1:100, per il computo dei posti (per i garage con più di 9 posti occorre produrre anche l'autorizzazione dei Vigili del Fuoco);
 - b) per le autorimesse ed i parcheggi ad uso pubblico il titolare della licenza deve presentare atto notorio attestante il possesso a vario titolo ed il numero dei posti disponibili, corredato da relativa copia planimetrica catastale da produrre in scala 1:100, per il computo dei posti (per i garage con più di 9 posti occorre produrre anche l'autorizzazione dei Vigili del Fuoco) nonché tutti i documenti che attestino la regolarità dell'attività in base alle normative vigenti. Il titolare della licenza deve comunicare lo scadere dei requisiti per l'esercizio dell'attività o l'anticipata cessazione della stessa.
9. Il permesso è valido per un periodo di anni 1 dalla data del rilascio.

406

Art. 11 Domiciliati

1. Ai mezzi di proprietà di domiciliati nelle ZTL sono concedibili permessi di transito e sosta, con equiparazione a residenti.

2. La richiesta è presentata in carta semplice dal domiciliato, allegando copia del contratto di affitto, debitamente registrato, o documento che comprovi la proprietà dell'immobile, nonché le carte di circolazione dei veicoli utilizzati.
3. Per gli studenti iscritti regolarmente agli Atenei ed Istituti presenti nel territorio comunale e che presentino regolare copia del contratto d'affitto, si applicano le norme dei domiciliati di cui al comma 1.
4. Abrogato
5. Il permesso è valido per un periodo pari alla durata del contratto d'affitto. 406

Art. 12

Proprietari di appartamenti di civile abitazione

1. Ai proprietari di appartamenti di civile abitazione, non residenti anagrafici, il cui appartamento non risulta in uso a terzi, è concesso 1 permesso annuale di transito.
2. Tale permesso consentirà solo il transito e le operazioni di carico e scarico limitato al tempo massimo di 30 minuti.

Art. 13

Carico e scarico cose

1. Le operazioni di carico e scarico merci all'interno delle ZTL, sono consentite ai veicoli destinati a trasporto cose con massa a pieno carico non superiore a 35 q.li, solo ed esclusivamente nelle fasce orarie di libero accesso delle singole ZTL.
2. Alle ditte regolarmente iscritte alla Camera di Commercio che, con veicoli destinati a trasporto cose, con massa a pieno carico non superiore a 35 q.li, effettuino rifornimenti di materiali deperibili o pericolosi, nonché ai veicoli adibiti al trasporto medicinali, è concesso 1 permesso di transito e sosta anche in orari diversi, sempre, esclusivamente per operazioni di carico e scarico. Il permesso è rilasciato per ogni singolo veicolo richiesto. Il trasporto di materiali deperibili è consentito esclusivamente con mezzi dotati di certificazione ATP, per i quali è consentita la deroga al limite di massa a pieno carico.

Art. 14

Mezzi con massa a pieno carico superiore a 35 quintali

1. Il transito dei veicoli di massa a pieno carico superiore a 35 q.li deve essere considerato di norma incompatibile con il centro storico della città di Chieti.
2. In presenza, nel centro storico, di grandi eventi o di particolari esigenze relative a manutenzioni ordinarie e straordinarie del tessuto urbano, potrà essere consentito l'accesso dei mezzi pesanti, anche in orari diversi da quelli consentiti per le operazioni di carico e scarico merci, previo rilascio di apposita autorizzazione da parte del Servizio Polizia Locale – Traffico e Viabilità, che valuterà la richiesta tenendo conto delle particolari condizioni di traffico e della viabilità in relazione alle necessità rappresentate.
3. Per i veicoli di massa a pieno carico superiore a 75 q.li, l'autorizzazione del Servizio Polizia Locale – Traffico e Viabilità è subordinata all'acquisizione del parere tecnico del Settore Lavori Pubblici.

Art. 15
Veicoli a propulsione elettrica

1. E' consentito, in ogni caso, il libero accesso alle ZTL ai veicoli a propulsione elettrica o ibrida, previa comunicazione della targa e trasmissione di copia della carta di circolazione.
2. L'inserimento dei dati relativi a tale categoria di veicoli ha validità quinquennale e si rinnova automaticamente.

Art. 16
Veicoli adibiti a pronto intervento

406

1. Ai veicoli adibiti a trasporto cose, con massa non superiore a 35 q.li, utilizzati per il "PRONTO INTERVENTO" dei concessionari di servizi a rete comunali o statali, sono concessi permessi annuali di transito e sosta recanti dicitura "PRONTO INTERVENTO", nera su fondo giallo. I permessi sono concessi in numero massimo di 10 per i concessionari di servizi statali con sedi operative nel Comune di Chieti e di 3 per i concessionari di servizi comunali o sub – concessionari di servizi statali.
2. Ai veicoli delle pubbliche affissioni sono concessi permessi di transito e sosta validi nelle ore di svolgimento del servizio, in numero di 1 per ogni veicolo.
3. Alle Società di cui al punto 1 è inoltre rilasciato, previa richiesta, un solo permesso per il transito, per eventuali servizi d'istituto dalle ore 7,00 alle ore 13,00.
4. Le richieste devono essere presentate in carta libera, allegando copia della carta di circolazione dei veicoli utilizzati.

Art. 17
Validità dei permessi

1. I permessi di transito e sosta consistono in un contrassegno cartaceo dotato di un ologramma che garantisce l'impossibilità di contraffazione e di duplicazione, da esporre in maniera ben visibile nella parte anteriore del veicolo.
2. Al momento del rilascio del permesso sarà consegnato all'avente diritto una copia del presente regolamento.
3. I permessi temporanei di transito e/o sosta con validità superiore a 15 giorni saranno costituiti dagli stessi dispositivi previsti per quelli a carattere permanente e rilasciati con le stesse modalità.
4. I permessi avranno durata massima quinquennale.
5. Per anno di validità è inteso l'anno di 12 (dodici) mesi dalla data del rilascio del permesso.
6. Per le richieste di rinnovo del permesso alla scadenza quinquennale, dovrà essere presentata autocertificazione attestante la permanenza dei requisiti che hanno dato luogo al rilascio dei precedenti permessi.
7. Alla richiesta del primo permesso o del rinnovo quinquennale, potrà essere rilasciato un permesso temporaneo per il tempo necessario occorrente per la preparazione del permesso stesso e, comunque, per un periodo non superiore a 30 giorni.

Art. 18
Esposizione

1. I permessi debbono essere esposti esclusivamente in originale sui veicoli ai quali si riferiscono.
2. L'uso del permesso su altri veicoli non autorizzati comporta la revoca del permesso stesso, salvo che non si configurino illeciti penali e fatta salva l'applicazione di specifiche sanzioni amministrative.
3. La sanzione amministrativa per le violazioni di cui ai commi precedenti è quella prevista dal codice della strada per la mancata autorizzazione ZTL.

Art. 19
Stampa e RAI

406

1. Ai corrispondenti locali di Stampa, Tv, Radio, potranno essere rilasciati appositi permessi temporanei di accesso e sosta, per servizi riguardanti la città, fino ad un massimo di:
 - a) n. 10 per ciascuna redazione di quotidiani avente cronaca locale permanente, con sede interna alla ZTL;
 - b) n. 5 per ciascuna redazione di quotidiani avente cronaca locale permanente, con sede esterna alla ZTL;
 - c) n. 2 per ciascuna televisione privata con sede esterna alla ZTL, che diffonde notizie a carattere locale e regionale;
 - d) n. 3 per ogni agenzia di stampa operante su scala nazionale con sede nella ZTL;
 - e) n. 2 per ogni agenzia di stampa operante su scala locale con sede nella ZTL;
 - f) n. 1 per le radio private con sede nel territorio comunale, che diffondono notizie a carattere locale e regionale;
 - g) n. 2 per ufficio stampa di Regione, Provincia e Comune;
 - h) n. 2 per la Scuola di Giornalismo Radio e Televisivo;
 - i) n. 1 per ufficio stampa della Diocesi di Chieti.
2. Le richieste dei permessi di cui al precedente comma devono essere presentate con domanda in carta semplice dal Direttore responsabile della testata giornalistica, allegando autocertificazione dei singoli giornalisti di iscrizione all'Ordine e le carte di circolazione dei veicoli utilizzati.
3. Per i veicoli RAI (sede regionale) sono concessi i seguenti permessi:
 - n. 10 permessi ai giornalisti;
 - n. 4 permessi alla produzione e redazione;
 - n. 4 permessi per le auto dei tecnici (Railway)
4. Le richieste dei permessi di cui al precedente comma devono essere inoltrate con domanda in carta semplice dal Direttore della sede RAI, allegando autocertificazione dei singoli giornalisti di iscrizione all'Ordine e le carte di circolazione dei veicoli utilizzati.

Art. 20
Istituti di credito – Trasporto valori

1. A ciascuna filiale degli Istituti di credito con sede nelle ZTL sono concessi, per i veicoli di proprietà, fino ad un massimo di due permessi di transito e sosta, validi dal lunedì al venerdì, dalle 6,00 alle 13,00.

2. A ciascuna filiale degli Istituti di credito con sede esterna alle ZTL è concesso un permesso di transito e sosta di 30 minuti, con esposizione dell'ora di arrivo, sempre per veicoli di proprietà e valido limitatamente agli orari di apertura dello stesso.
3. Agli operatori di trasporto valori potranno essere rilasciati permessi annuali con possibilità di transito e sosta per carico e scarico per un tempo limite di 15 minuti, senza ostacolo per la circolazione, in numero di uno per ogni veicolo blindato operante nella città. Le domande per ottenere il permesso devono essere accompagnate dall'indicazione del veicolo utilizzato, allegando, altresì, copia delle carte di circolazione dei veicoli.

Art. 21
Corrieri

4 0 6

1. Ai trasportatori e corrieri per consegna e/o ritiro merci potranno essere rilasciati permessi permanenti con possibilità di sosta breve (20 minuti) per carico e scarico in numero di 1 per ogni veicolo destinato al centro città.

Art. 22
Medici nell'espletamento delle proprie mansioni.
Medici veterinari

1. Ai sensi del comma 4 dell'art. 7 del nuovo C.d.S. (D.lgs. 285/1992), ai medici, convenzionati e facenti parte della ASL del comprensorio, è concesso un permesso per circolare e sostare con i veicoli a loro disposizione nei pressi del rispettivo ambulatorio negli orari di apertura dello stesso.
2. Ai medici convenzionati e pediatri di base, tutti facenti parte della ASL del comprensorio locale, è concessa la possibilità di circolare all'interno della ZTL e sostare nei pressi dell'abitazione del paziente, nelle aree dove la sosta non è vietata, per un periodo massimo di un'ora, esponendo, all'interno del veicolo, sul cruscotto anteriore, il contrassegno loro rilasciato dall'Ordine e vistato dall'Amministrazione Comunale, unitamente all'indicazione dell'ora di arrivo.
3. Le richieste devono essere presentate in carta libera, allegando autocertificazione della convenzione con la ASL del comprensorio locale e copia della carta di circolazione dei veicoli utilizzati. L'autorizzazione ha validità di tre anni.
4. I medici chirurghi abilitati e i medici veterinari, in caso di visite urgenti all'interno delle ZTL, possono richiedere l'autorizzazione a sanatoria, inviando comunicazione all'Ufficio Traffico, improrogabilmente entro 72 ore dal passaggio, riportante gli estremi e le motivazioni specifiche dell'accesso.

Art. 23
Studi professionali

1. Per i veicoli a disposizione degli studi professionali, anche di tipo associato, con sede all'interno della ZTL sono concessi permessi di transito e sosta, limitatamente agli orari di apertura dello studio, in numero di uno per ogni titolare dello studio professionale. La richiesta di rilascio del permesso dovrà essere corredata dall'autocertificazione di iscrizione all'albo professionale nonché dall'indicazione dell'ubicazione dello studio professionale.
2. I permessi hanno durata triennale.

Art. 24
Autofunebri

1. Entro le 72 ore successive al trasporto, alle auto funebri ed ai veicoli al seguito per il trasporto dei congiunti del defunto, è concesso, in sanatoria, il transito e la sosta nella ZTL, previa comunicazione, a mezzo PEC, all'Ufficio Traffico dell'elenco delle targhe dei veicoli suddetti.

Art. 25
Asili nido - scuole materne ed elementari.

406

1. Ai veicoli che trasportano bambini agli asili nido, scuole materne ed elementari, ubicate nelle ZTL, sono concessi permessi di transito e sosta, durante il periodo delle attività didattiche e limitatamente agli orari di svolgimento delle stesse, con permanenza massima all'interno della ZTL di 30 min. I permessi concedibili sono pari al numero dei bambini appartenenti al nucleo familiare, frequentanti scuole ubicate in aree diverse della ZTL.
2. La sosta in prossimità degli edifici scolastici è consentita per un periodo massimo di 30 min., esponendo all'interno del parabrezza del veicolo l'indicazione dell'ora di arrivo, unitamente al permesso ZTL.
3. Le domande per il rilascio dei permessi, a cura del responsabile della scuola, in carta semplice, sono indirizzate all'Ufficio Traffico del Servizio "Polizia Locale – Traffico e Viabilità" del Comune di Chieti, autocertificando la frequenza alle lezioni e allegando copia della carta di circolazione dei veicoli utilizzati.
4. I rinnovi annuali sono subordinati alla presentazione dell'attestato di frequenza per l'anno in corso.

Art. 26
Veicoli diretti agli alberghi e/o strutture ricettive

1. I veicoli diretti agli alberghi e/o strutture ricettive ubicati all'interno delle ZTL sono autorizzati a transitare senza rilascio di permesso. Quotidianamente ogni albergo e/o struttura ubicati nella ZTL devono trasmettere, con le modalità specificate dall'Amministrazione Comunale, l'elenco delle targhe dei propri clienti all'Ufficio Traffico.
2. La sosta è consentita nei luoghi stabiliti con ordinanze sindacali per il tempo strettamente necessario al carico e scarico dei bagagli e comunque non oltre 60 minuti. Qualora l'arrivo all'albergo e/o struttura per il primo pernottamento si verifichi tra le ore 22,00 e le ore 03,00 della notte, la sosta può essere prolungata fino alle ore 09,00 della mattina successiva. Detti veicoli, durante la sosta, devono esporre all'interno, sul cruscotto, un contrassegno rilasciato dalle direzioni dei rispettivi alberghi e/o strutture, unitamente al disco orario. Ciascun albergo e/o struttura dispone di un numero di contrassegni pari al numero delle camere autorizzate, meno la disponibilità di stalli in garage privati. Non sono autorizzabili veicoli di proprietà di persone fisiche o giuridiche con residenza o sede legale all'interno del Comune di Chieti. Sono ammesse deroghe dietro presentazione di regolare fattura o ricevuta fiscale di soggiorno intestata al proprietario del mezzo.
3. Qualora le associazioni degli albergatori e/o dei titolari di strutture ricettive si dotino, in forma collettiva, di uno o più veicoli per l'accompagnamento alle strutture dei propri clienti, tali veicoli saranno autorizzati al transito e alla sosta nelle ZTL senza limitazioni di orario.

Art. 27
Case di Cura all'interno della ZTL
Laboratori di analisi

406

1. I medici che effettuano interventi professionali d'urgenza presso le Case di Cura all'interno della ZTL sono autorizzati a circolare senza rilascio di permesso ed a sostare con i propri veicoli in prossimità della stessa clinica. La permanenza all'interno della ZTL è autorizzata per il tempo strettamente necessario, comunicando altresì la durata della permanenza necessaria all'intervento ed esponendo all'interno del veicolo, sul cruscotto, il contrassegno loro rilasciato dalla Casa di Cura medesima. Quotidianamente la Casa di Cura provvede alla trasmissione all'Ufficio Traffico dell'elenco delle targhe dei soggetti predetti. Ogni Casa di Cura ha a disposizione un massimo di 5 contrassegni.
2. Ai laboratori di analisi cliniche che effettuano prelievi a domicilio, è concesso un permesso annuale o giornaliero di transito e sosta, per veicoli a loro disposizione.
3. Le richieste di permesso, annuale o giornaliero, di cui al presente articolo devono essere presentate con domanda in carta semplice, allegando copia della carta di circolazione dei veicoli.

Art. 28
Agenti e Rappresentanti di Commercio

1. Agli Agenti e Rappresentanti di Commercio, regolarmente iscritti alla Camera di Commercio, che trasportano merci di rappresentanza, ai rappresentanti di preziosi iscritti alla Camera di Commercio ed in possesso dell'autorizzazione del Questore, nonché ai titolari di attività all'ingrosso di preziosi, può essere concesso un permesso di transito e sosta breve (20 minuti) per carico e scarico senza ostacolo per la circolazione, valido tutti i giorni feriali dal lunedì al venerdì ed il sabato mattina, con validità giornaliera od annuale.
2. Per i permessi con validità giornaliera, al momento della richiesta all'Ufficio Traffico, i Rappresentanti di Commercio devono esibire la carta di circolazione e certificato della Camera di Commercio o tesserino di rappresentante, mentre i rappresentanti di preziosi, oltre al certificato della Camera di Commercio, devono esibire anche l'autorizzazione del Questore.
3. Per richiedere il permesso annuale, occorre presentare una domanda in carta semplice, indirizzata all'Ufficio Traffico del Servizio "Polizia Locale – Traffico e Viabilità" del Comune di Chieti, autocertificando l'iscrizione alla Camera di Commercio e presentando le carte di circolazione dei veicoli che si intende autorizzare e dichiarazione della Ditta attestante Chieti come zona di rappresentanza.
4. Per i rappresentanti di preziosi, è necessario presentare altresì autocertificazione dell'ottenimento dell'autorizzazione del Questore.
5. La permanenza in ZTL è autorizzata nelle seguenti fasce orarie: 9,00/11,00 e 17,00/ 19,00.

Art. 29
Artigiani e Ditte

1. Gli artigiani o Ditte con sede fuori dalla ZTL, che trasportano materiale necessario per i lavori da eseguire, con veicolo destinato a trasporto cose, con massa a pieno carico non

superiore a 35 q.li, o che effettuano la manutenzione di impianti di vario genere, all'interno della stessa, sono autorizzati a circolare e sostare, negli orari previsti al comma successivo, all'interno della ZTL. L'autorizzazione può essere richiesta con validità annuale o giornaliera.

2. Il transito è consentito dalle 6,00 alle 13,00 e dalle 16,00 alle 17,00 dei giorni feriali per l'esecuzione di lavori; per le operazioni di manutenzione straordinaria, si fa riferimento al successivo art. 33, comma 4. La sosta è consentita, nelle stesse ore, nelle aree adibite a parcheggio o, comunque, nelle aree ove la sosta non è vietata.
3. Ai titolari di attività artigianali con sede all'interno delle ZTL, che richiedono il trasporto di attrezzature o materiali per interventi a domicilio, anche con veicoli adibiti a trasporto persone, è concesso un permesso triennale di transito e sosta valido con orario di apertura laboratorio.
4. Per i permessi temporanei è necessario produrre all'Ufficio Traffico autocertificazione relativa al titolo abilitativo all'intervento edilizio o dichiarazione del cliente di commissione del lavoro, ove siano esplicitati luogo di lavoro e durata dello stesso.
5. L'autorizzazione può essere rilasciata per ogni artigiano o Ditta, in numero di una per ogni veicolo adibito a trasporto cose.
6. La richiesta di autorizzazione deve essere presentata in carta semplice allegando autocertificazione dell'iscrizione alla Camera di Commercio e copia della carta di circolazione dei veicoli utilizzati.
7. Per le richieste di autorizzazione giornaliera, la prima volta è necessaria autocertificazione dell'iscrizione alla Camera di Commercio e copia della carta di circolazione; dalla seconda volta è sufficiente la richiesta, unitamente a copia della carta di circolazione del veicolo.
8. L'Ufficio Traffico, in caso di comprovata necessità, può rilasciare permessi di sosta con validità fino ad un mese, eventualmente rinnovabili, ai veicoli di artigiani o Ditte incaricati di lavori o manutenzioni in zone in cui la sosta è riservata ai residenti. Per l'autorizzazione è necessario produrre autocertificazione del titolo abilitativo all'intervento edilizio o dichiarazione del committente, ove siano esplicitati luogo di lavoro e durata dello stesso.

406

Art. 30 **Casi diversi**

1. I veicoli diretti alle farmacie di turno sono autorizzati al transito ed alla sosta per il tempo strettamente necessario, per una permanenza massima all'interno della ZTL di 30 minuti. Ciascuna farmacia, entro le 72 ore successive, deve trasmettere all'Ufficio Traffico, secondo le modalità concordate nel tempo tra le parti, la targa dei veicoli utilizzati dai clienti.
2. Ai veicoli che trasportano malati alle Case di Cura o presso ambulatori medici ubicati all'interno della ZTL sono concessi permessi giornalieri di transito e sosta, anche in sanatoria, esclusivamente dietro presentazione di foglio di ricovero o richiesta di esame o certificato medico o prescrizione medica e di copia della carta di circolazione del veicolo utilizzato.
3. In occasione di matrimoni in luoghi ubicati nella ZTL, è ammesso, previa comunicazione, il transito e la sosta di 3 veicoli, nelle aree adiacenti al luogo di celebrazione del matrimonio

per un massimo di 2 ore. In casi eccezionali possono essere consentite deroghe congruamente motivate.

4. Ai soggetti proprietari di veicoli a motore che svolgono servizio di assistenza a persone non autosufficienti, residenti all'interno delle ZTL, può essere rilasciato 1 permesso di transito e sosta limitatamente agli orari del servizio svolto. La richiesta deve essere corredata da copia del contratto di assistenza, dal quale si possa rilevare l'orario di lavoro e l'eventuale domicilio all'interno della ZTL, nonché da copia della carta di circolazione del veicolo da autorizzare.

Art. 31
Dipendenti con orari disagiati

406

Abrogato

Art. 32
Motocicli e ciclomotori

Abrogato

Art. 33
Casi di necessità

1. La Polizia Locale è autorizzata a rilasciare permessi giornalieri di transito e sosta per operazioni di carico e scarico, nei casi previsti dal Regolamento.
2. L'Ufficio Traffico, in tutti i casi di comprovata necessità, è autorizzato a rilasciare permessi temporanei di durata non superiore a quindici giorni, eventualmente rinnovabili.
3. Nei casi di accertata necessità e di invalidità temporanee appositamente certificate, possono essere rilasciati permessi superiori a 15 giorni, fino ad un massimo di 90 giorni.
4. Nei casi di urgenza o assoluta necessità, nelle sole ipotesi espressamente previste nel presente Regolamento, per i transiti effettuati senza permesso, può essere richiesta autorizzazione a sanatoria, inviando comunicazione all'Ufficio Traffico, via fax o e-mail o PEC, improrogabilmente entro 72 ore dal passaggio, riportante gli estremi e le motivazioni specifiche dell'accesso. Le richieste saranno vagliate dall'Ufficio Traffico, per gli adempimenti autorizzatori: nei casi per i quali non venga riscontrata urgenza o necessità specifica, non verrà interrotto l'iter sanzionatorio.

Art. 34
Invalidi

1. I veicoli ove sia esposto il contrassegno invalidi, rilasciato da altri Comuni italiani o esteri ai sensi della normativa vigente in materia, sono autorizzati a transitare e sostare nelle ZTL senza esposizione di altri contrassegni; il conducente deve comunicare via fax o e-mail la targa del veicolo all'Ufficio Traffico precedentemente al transito o, improrogabilmente, entro 72 ore dallo stesso, unitamente alla copia del proprio contrassegno invalidi.

Art. 35
Agenzie Immobiliari

1. Per ciascuna Agenzia Immobiliare con sede nel Comune di Chieti è rilasciato un permesso di transito e sosta giornaliero o annuale, comunque valido per una permanenza massima all'interno della ZTL di 2 ore, per i veicoli di proprietà della Società o del titolare.
2. Per i permessi, con validità giornaliera o annuale, è necessario presentare domanda in carta semplice, allegando copia della carta di circolazione del veicolo utilizzato nonché autocertificazione dell'iscrizione alla Camera di Commercio per l'esercizio dell'attività.

Art. 36
Magistratura

406

1. Esclusivamente per l'esercizio delle loro funzioni, sono rilasciati, su cartoncini verdi, permessi di transito e sosta in numero di uno ad ogni Magistrato per accedere alle aree assegnate.
2. La richiesta per il rilascio dei permessi di cui al punto 1) è unica e deve essere effettuata dall'Ufficio Giudiziario competente, comunicando le targhe dei veicoli utilizzati ed allegando copia delle relative carte di circolazione.

Art. 37
Mercati C.so Marrucino

1. Gli ambulanti, in possesso di regolare autorizzazione ad occupare il suolo pubblico nell'ambito del mercato settimanale e/o di mercati che si svolgono periodicamente lungo Corso Marrucino, possono richiedere un permesso annuale di transito per il raggiungimento della postazione a loro assegnata, valido nei giorni di mercato.
2. A tal fine, è necessario presentare domanda in carta semplice, allegando copia della carta di circolazione del veicolo utilizzato e copia della relativa autorizzazione ad occupare il suolo pubblico.

Art. 38
Accesso cantieri

1. Le imprese edili o i professionisti incaricati del controllo dei cantieri possono richiedere un permesso che consente soltanto il transito per il raggiungimento dell'area privata di cantiere ubicata nella ZTL. I veicoli dovranno sostare all'interno dell'area di cantiere.
2. Il permesso in questione può essere rilasciato per un massimo di 3 mesi, eventualmente prorogabili, previa presentazione di richiesta corredata da copia carta di circolazione, dichiarazione della Ditta interessata o copia dell'incarico professionale, copia della SCIA o altra documentazione atta a comprovare la presenza del cantiere e la sua presumibile durata.

Art. 38 bis
Sopralluoghi

1. I professionisti, che abbiano necessità di effettuare sopralluoghi tecnici in aree ubicate nelle ZTL, possono richiedere un permesso di transito e sosta per il tempo necessario all'espletamento degli stessi.

2. A tal fine, l'interessato dovrà produrre domanda, in carta semplice ed opportunamente motivata e/o documentata, allegando copia della carta di circolazione del veicolo da autorizzare.

Art. 39 **Pubblico interesse**

1. Ai veicoli di proprietà o di servizio di Enti Pubblici potranno essere rilasciati permessi permanenti con possibilità di transito e sosta per un tempo limite di 15 minuti.
2. Sono concessi permessi di transito e sosta come di seguito indicato: 406
 - per la Curia Arcivescovile, 2 permessi di transito e sosta;
 - per gli Istituti Scolastici situati all'interno della ZTL, 2 permessi di transito e sosta, con esclusione della fascia oraria serale;
 - per le Associazioni Umanitarie che svolgono assistenza a domicilio, 3 permessi di transito e sosta;
 - per la Caritas Diocesana di Chieti, 1 permesso di transito e sosta;
 - per le associazioni di volontariato che effettuano trasporto e/o assistenza infermieristica al domicilio di pazienti o disabili, gli infermieri professionali ed in attività di servizi sanitari a domicilio, le associazioni di volontariato per la tutela degli animali e simili, 1 permesso di transito e sosta.
 - per i Sacerdoti preposti ad una Parrocchia, nell'espletamento delle proprie funzioni pastorali, 1 permesso di transito e sosta.
3. Per le Associazioni di volontariato, l'autorizzazione può essere concessa a condizione che i veicoli siano intestati alle stesse, ovvero che l'utilizzo del mezzo proprio sia espressamente autorizzato dall'Associazione stessa, allegando alla richiesta anche ogni titolo e/o documento comprovante il diritto ad ottenere l'autorizzazione.
4. Per esigenze sopravvenute e non diversamente regolamentate, può essere rilasciato un permesso di transito e sosta per motivi di pubblico interesse, previa richiesta motivata del Sindaco ed esclusivamente per periodi temporali determinati e per singolo veicolo.
5. I permessi di cui al precedente comma sono richiesti con domanda in carta semplice, allegando copia delle carte di circolazione dei veicoli utilizzati.

Art. 40 **Sanzioni**

1. L'utilizzo del permesso implica l'accettazione di tutte le norme stabilite nel presente Regolamento e non costituisce deroga alle disposizioni del Codice della Strada e del relativo Regolamento Attuativo o delle Ordinanze Sindacali o Dirigenziali disciplinanti la circolazione e la sosta.
2. Fatta salva la comunicazione di notizia di reato alla Procura della Repubblica, ai sensi dell'art. 357 del Codice di Procedura Penale, in caso di accertamento di contraffazione dell'autorizzazione o di altra fattispecie di rilevanza penale, chiunque utilizza, in modo improprio o senza averne titolo o con validità scaduta, contrassegni e/o permessi di cui al presente Regolamento incorrerà nelle sanzioni previste dal vigente Codice della Strada, ovvero si troverà nelle condizioni di colui che circola all'interno delle ZTL sprovvisto dell'apposito contrassegno/permesso. Tali contrassegni/permessi verranno immediatamente ritirati dagli Agenti preposti al controllo e trasmessi all'Ufficio Traffico del Servizio

“Polizia Locale – Traffico e Viabilità” del Comune di Chieti, che provvederà alla revoca degli stessi.

3. I permessi ritirati in quanto scaduti verranno rinnovati, ove ne permangono i requisiti, previa istanza.
4. Il permesso di transito e/o sosta è altresì revocato qualora venga accertata la mancanza dei requisiti dichiarati o che questi non corrispondano a verità.
5. Il permesso di transito e sosta rilasciato ai residenti è revocato all'atto del trasferimento di residenza al di fuori della ZTL. Gli stessi sono obbligati a comunicare l'avvenuto trasferimento ed a riconsegnare il permesso all'Ufficio Traffico.
6. Il permesso di transito rilasciato ai proprietari di appartamenti di civile abitazione, non residenti anagrafici, è revocato all'atto del trasferimento di proprietà, nonché dell'uso a terzi. Gli stessi sono obbligati a comunicare l'avvenuto trasferimento di proprietà o l'uso di terzi ed a riconsegnare il permesso all'Ufficio Traffico.
7. In caso di revoca, per ottenere un nuovo permesso, ove permangano i requisiti per ottenerlo, occorrerà presentare nuovamente tutta la documentazione necessaria.
8. L'uso del permesso su altro veicolo, l'esposizione di fotocopie o l'uso improprio, anche nel caso di contrassegni per disabili, comporta la revoca, per il periodo di validità, dei permessi stessi.
9. Analoga revoca viene disposta nel caso di utilizzo di un permesso di cui sia stato dichiarato lo smarrimento dal titolare. Qualora un permesso smarrito venga ritrovato, esso deve essere immediatamente riconsegnato all'Ufficio Traffico per la contestuale archiviazione.
10. In caso di decadenza dai requisiti necessari per il rilascio del permesso, l'Ufficio Traffico decreta l'immediata revoca dello stesso.

Art. 41 **Diritti di segreteria**

1. All'atto del rilascio di ogni permesso/contrassegno, il richiedente dovrà provvedere al pagamento, direttamente presso l'Ufficio Traffico, della somma di € 1,00, a titolo di diritti di segreteria.

Art. 42 **Abrogazioni**

1. Sono abrogate tutte le precedenti norme che regolano la materia relativa al rilascio dei permessi di accesso e sosta all'interno delle ZTL. Tutti i permessi rilasciati dall'Ufficio Traffico secondo le modalità previste dal precedente Regolamento saranno ritirati.

406

Firmati all'originale

Il Presidente del Consiglio Comunale
f.to Febo

Il Segretario Generale
f.to Labbadia

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio online per n.15 gg. consecutivi: dal 19 settembre 2024 al 03 ottobre 2024.

Copia conforme all'originale, in carta libera per uso amministrativo.

Chieti, 19 settembre 2024



(Handwritten signature in blue ink)
Il Segretario Generale
Avv. Celestina Labbadia

